

Speciale 11 dpcm 26/4 – fase 2 riaperture

Riapertura delle attività produttive (fase 2.1)

Sisthema
ADM · ADV · ICT

PREMESSA

L'informativa sulle misure previste dal DPCM 26 aprile 2020 in merito alla cosiddetta fase 2.1 per la gestione della fase di riapertura.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto che prevede misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali stabilendo le disposizioni relative alla Fase 2, con un allentamento delle misure restrittive che saranno in vigore dal 4.05.2020 al 17.05.2020.

Potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all'ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27.04, è possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti per la sicurezza dei lavoratori. Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

Tutti i link ai suddetti documenti sono riportati in calce alla presente informativa.

COMMENTI AL PROVVEDIMENTO

Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Spostamenti: sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per quanto riguarda i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. E fatto assoluto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena.

Attività motorie e sportive: sarà consentita la ripresa dell'attività motoria non più nei pressi della propria abitazione, sempre individualmente o comunque a distanza di almeno un metro, con la sola eccezione di persone conviventi nella stessa casa. La regola della distanza vale anche per i giardini pubblici, che avranno con ingressi contingentati. Si anche all'attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti. Potranno riprendere ad allenarsi gli atleti professionisti delle attività individuate dal Coni, non gli sport di squadra per i quali la ripresa potrebbe essere il 18 maggio secondo quanto annunciato dal Premier. Per l'attività sportiva la distanza minima prevista è di due metri. Per la semplice attività motoria è invece di un metro. Rimangono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Manifestazione ed eventi: rimangono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso

Commentato [SM1]: Si presume cambierà il modello dell'autocertificazione

Speciale 11 dpcm 26/4 – fase 2 riaperture

Riapertura delle attività produttive (fase 2.1)

Sisthema
ADM · ADV · ICT

e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Messe e funerali: al 4 maggio potranno essere nuovamente celebrati i funerali ma solo alla presenza degli stretti familiari (parenti di primo o secondo grado), non più di 15 persone, se possibile all'aperto e a distanza l'uno dall'altro. E tutti dotati di mascherina. Rinvio il permesso per la partecipazione alle funzioni religiose.

Attività professionali: il dpcm raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale e che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Art. 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

La riapertura graduale comincia il 27 aprile con le aziende ritenute strategiche, dai cantieri dell'edilizia pubblica al manifatturiero per l'export con richieste di autorizzazione in deroga ai prefetti. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.

Bar e ristoranti in take away: a partire dal 4 maggio sarà consentita la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Il consumo non deve avvenire all'interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone. Al momento la riapertura di bar e ristoranti è prevista per il 1° giugno.

Negozi: per gli esercizi commerciali al dettaglio la riapertura è fissata per il 18 maggio. Su richiesta del Comitato tecnico scientifico si è ritenuto di programmare step di riapertura di 14 giorni per verificare gli effetti di ogni riapertura. Parrucchieri, barbieri, centri estetici riapriranno a partire dal 1° giugno.

Musei, mostre: secondo quanto comunicato dal Presidente del Consiglio i musei, mostre e luoghi culturali all'aperto riapriranno il 18 maggio.

Commercializzazione dei farmaci: è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Attività propedeutiche all'apertura: le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020 e comunque dovranno rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (in calce il link al documento c.d. allegato 6). **La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

Commentato [SM2]: Al momento è prevista la riapertura dei bar che hanno l'autorizzazione alla ristorazione (i cosiddetti bar con cucina) nulla per i classici bar con codice ateco 53.60

Commentato [SM3]: E stata detta a voce la data del 1 giugno

Commentato [SM4]: E stata detta a voce la data del 1 giugno

Speciale 11 dpcm 26/4 – fase 2 riaperture	
<i>Riapertura delle attività produttive (fase 2.1)</i>	

Monitoraggio regionale sulle attività produttive: è fatto obbligo per le Regioni monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del SSR. Tali dati sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento. Vedasi a tal proposito [l'allegato 10](#).

Art. 3 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Personale sanitario: sull'intero territorio nazionale il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'OMS e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal MINSAL.

Mascherine: per facilitare il contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Domenica 26 aprile il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha firmato l'ordinanza che fissa il prezzo delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi al netto dell'Iva.

Art. 4 - Disposizioni in materia di ingresso in Italia

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori.

Art. 5 - Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

Sono permessi esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori.

Art. 6 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

Conferma la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Pone quindi il divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a Bordo sino al termine della crociera in svolgimento. All'atto dello sbarco nei porti italiani i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia.

Speciale 11 dpcm 26/4 – fase 2 riaperture	
<i>Riapertura delle attività produttive (fase 2.1)</i>	

Art. 7 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate sulla base del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” (**allegato 8**) di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le Linee guida.

Art. 8 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 9 - Esecuzione e monitoraggio delle misure

Il prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure e monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

SINTESI DEGLI ALLEGATI AL DPCM 26/4/2020

<u>Numero allegato</u>	<u>Nome allegato</u>	<u>descrizione</u>
1	Commercio al dettaglio	Attività di commercio al dettaglio necessarie (NON SOSPESSE)
2	Servizi alla persona	Attività di servizi alla persona necessarie (NON SOSPESSE)
3	Attività produttive non sospese	Codici ATECO delle attività non sospese
4	Misure igienico sanitarie	Sintesi delle misure sanitarie generali per evitare il contagio
5	Misure per gli esercizi commerciali	Misure igienico sanitarie per le attività di commercio
6	Protocollo di sicurezza per l’organizzazione del lavoro (GENERALE)	Protocollo generalizzato per l’organizzazione del lavoro, la gestione dei contatti (clienti fornitori)

Speciale 11 dpcm 26/4 – fase 2 riaperture	
<i>Riapertura delle attività produttive (fase 2.1)</i>	

7	Protocollo di sicurezza per l'organizzazione del lavoro (CANTIERI)	Protocollo generalizzato per l'organizzazione del lavoro, sui cantieri
8	Protocollo di sicurezza per l'organizzazione del lavoro (TRASPORTO E LOGISTICA)	Protocollo di sicurezza per l'organizzazione del lavoro (TRASPORTO E LOGISTICA)
9	Linee guida di sicurezza per l'organizzazione del TRASPORTO PUBBLICO	Linee guida per la sicurezza per l'organizzazione del TRASPORTO PUBBLICO
10	Flow-chart per la gestione dell'uscita dal lockdown	Prevede la gestione della transizione delle riaperture con la possibilità di tornare indietro.

Le attività potranno riprendere ma occorre verificare e seguire le norme di sicurezza e soprattutto consigliamo (per chi riapre dopo giorni di chiusura) la sanificazione dei locali e degli ambienti di lavoro: a tal proposito vi ricordiamo che è previsto un credito di imposta pari al 50% per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi.

Sperando di fare cosa gradita

Sisthema Srl, Stefano Minelli

Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono essere consultati direttamente sul DPCM 26/4/2020.

LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON

testo del DPCM 26/4/2020 e allegati da 1 a 10

<http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/04/dpcm26aprilegazzetta.pdf>

Pagina informativa del sito MISE

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovo-coronavirus-aggiornamenti>

Allegato 6 protocollo condiviso ambienti di lavoro

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/protocollo_24_aprile_20_condiviso_misure_di_contrasto_Covid_19_005.pdf